



Sent. n. 556/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott. Antonio Ciaramella	Presidente
dott. Angelo Maria Quaglini	Consigliere
dott. Giovanni Guida	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **79750**, promosso dalla
Procura regionale nei confronti di:

- **Fallimento Green Promotion S.r.l.** - in persona del
curatore fallimentare dott. Marco Parpinel,
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a
Treviso, Via di San Pancrazio, n. 30, indirizzo PEC:
f111.2021treviso@pecfallimenti.it - non
costituitosi;

- **SACCOMANI Bruno**, (SCCBRN43T27I124B), in proprio e
in qualità di legale rappresentante/amministratore
unico della Green Promotion s.r.l., in carica dal
23.04.2014 al 21.02.2016, nato a San Polo di Piave
(TV) il 27 dicembre 1943 e residente ad Oderzo (TV)

in via Melchiori di Tomasi n. 4, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino e Calogero Nobile, elettivamente domiciliati in Frosinone, via Fedele Calvosa, n. 39, con i seguenti indirizzi pec antoninonobile@pec.it e

avvcalogero.nobile@pecavvocatifrosinone.it;

- **DE CHECCHI Francesco** (DCHFNC64S10G224E), in proprio e in qualità di legale rappresentante/amministratore unico/presidente del consiglio di amministrazione della Green Promotion s.r.l., in carica dal 22.2.2016 al 31.7.2017, nato il 10 novembre 1964 a Padova ed ivi residente in via A. Ceron n. 261/A rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino e Calogero Nobile, elettivamente domiciliato in Frosinone, via Fedele Calvosa, n. 39, con i seguenti indirizzi pec antoninonobile@pec.it e avvcalogero.nobile@pecavvocatifrosinone.it;

- **CESARO Paolo** (CSRPLA60L21L750B), in proprio e in qualità di consigliere di amministrazione della Green Promotion s.r.l., in carica dal 20.10.2016 al 31.07.2017, nato a Vercelli (VC) il 21 luglio 1960 e residente a Casale sul Sile (TV) in via Chiesa Consocio n. 22/A, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Mognato, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in

Venezia-Mestre, Piazza Ferretto, n. 84 con il seguente indirizzo pec monica.mognato@venezia.pecavvocati.it;

- **PATTARO Paolo** (PTTPLA65E25L736P), in proprio e in qualità di legale rappresentante/amministratore unico della Green Promotion s.r.l., in carica dal 31.07.2017 sino alla sentenza dichiarativa del fallimento della società stessa, nato a Venezia il 25 maggio 1965 ed ivi residente in via A. Lamarmora n. 12, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Andreatta, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-Mestre, Piazza Ferretto, n. 84 con il seguente indirizzo pec: angelo.andreatta@venezia.pecavvocati.it;

- **PERFILI Marco**, (PRFMRC89L20D810K), in proprio e in qualità di componente del consiglio di amministrazione della Green Promotion s.r.l., in carica dal 20.10.2016 al 31.07.2017, nato a Frosinone (FR) il 20 luglio 1989 e residente a Castro dei Volsci (FR), in via Gaeta n. 57/2 rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino e Calogero Nobile, elettivamente domiciliato in Frosinone, via Fedele Calvosa, n. 39, con i seguenti indirizzi pec antoninonobile@pec.it e

avvcalogero.nobile@pecavvocatifrosinone.it;

con l'intervento *ad adiuvandum* di **GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.** (C.F. 05754381001), con sede legale in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, in persona del Direttore del Dipartimento Affari Legali, Regulatori e Istituzionali, avv. Vinicio Mosè Vigilante, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Andrea Zoppini (pec: andreazoppini@ordineavvocati roma.org), Vincenzo Di Vilio (PEC:vincenzodivilio@avvocatinapoli.legalmail.it), Pierluigi Milite (pec: pierluigimilite@ordineavvocatiroma.org) e Antonio Pugliese, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. prof. Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;

visti gli atti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 11 luglio 2024, il relatore, cons. Giovanni Guida, il Procuratore Regionale nella persona del V.P.G. dott. Attilio Beccia, l'avv. Antonino Nobile, anche su delega degli avv.ti Monica Mognato e Angelo Andreatta, e gli avv.ti Pierluigi Milite e Antonio Pugliese, per l'interveniente GSE S.P.A.

Premesso in fatto

1. Con atto di citazione depositato in data 12 maggio

2023, la Procura erariale ha convenuto le sopra ricordate parti per sentirle condannare a risarcire il Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a del pregiudizio patrimoniale per complessivi €50.263.615,75, oltre accessori o quella diversa somma che questa Corte, riterrà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno sofferto dall'amministrazione pubblica sopra citata, al netto di oneri, a cui sono da aggiungere rivalutazione e spese di giustizia, a decorrere dal momento dell'effettivo depauperamento dell'amministrazione e sino alla data di pubblicazione della sentenza e interessi legali su tale somma fino alla data dell'effettivo soddisfo, con condanna al pagamento integrale delle spese del presente giudizio.

1.1. Il danno patrimoniale azionato investe la presunta indebita percezione per gli anni 2014-2017 di titoli di efficienza energetica (di seguito "TEE"), anche conosciuti come "certificati bianchi". Parte attrice, sulla base di una segnalazione della Guardia di finanza, ha ricostruito la complessa operatività posta in essere dalla società e dagli amministratori *pro-tempore* convenuti in giudizio.

1.2. Ad avviso della Procura, sarebbero state riscontrate falsità dichiarative e omissioni nella

produzione della documentazione necessaria, con conseguenziale decadenza dalla fruizione dei predetti benefici.

1.3. Circa l'elemento soggettivo la Procura regionale ha rappresentato la configurabilità del dolo, che emergerebbe chiaramente dallo svolgimento dei fatti.

1.4. In merito alla ripartizione del danno azionato, l'importo di €315.759,52, sarebbe imputabile al solo sig. Saccomani, con vincolo di solidarietà passiva della Green Promotion, in riferimento alle richieste di TEE dallo stesso presentate sulla base di dichiarazioni mendaci, mentre i restanti €49.947.856,23 sarebbero equitativamente addebitabili, ferma l'operatività del vincolo di solidarietà passiva tra tutti i convenuti, per il 30%, ossia €14.984.356,86, al medesimo Saccomani che è stato l'amministratore unico durante la concessione di tutti i TEE; per il restante 70%, ossia €34.963.499,37, si propone la seguente ripartizione: per il 30%, ovvero €10.489.049,81, in parti uguali, al De Checchi, al Cesaro ed al Perfili - nella carica rispettivamente di presidente e membri del CdA della società per 9 mesi - ed il residuo 70%, ossia €24.474.449,55, al Pattaro, che,

oltre alle violazioni imputabili anche ai suoi predecessori, essendo rimasto in carica per 4 anni e 4 mesi, non avrebbe mai riscontrato le istanze di verifica ed i solleciti di restituzione del GSE, né avrebbe mai contestato il suindicato provvedimento di decadenza dagli incentivi ricevuti, attivandosi, al contrario, per iniziative difensive sul piano processuale ritenute "ostruzionistiche". Tutti i soggetti qui evocati sono chiamati in responsabilità solidale passiva con la Green Promotion in forza del c.d. principio di immedesimazione organica.

1.5. In via di estrema sintesi, rinviando all'ampia ricostruzione presente nell'atto di citazione che ricostruisce in modo coerente e condivisibile le risultanze delle indagini condotte, la prima posta di danno, pari ad €315.759,52, sarebbe imputabile al Saccomani, in quanto in qualità di legale rappresentante della Green Promotion, avrebbe presentato, unitamente alle rispettive istanze di contributo, delle mendaci dichiarazioni sostitutive tra il 4.12.2015 e il 6.12.2015, per presunti interventi di efficientamento energetico, mai realizzati, attribuiti fittiziamente all'impresa XXXXXXXXX s.r.l. e all'impresa XXXXXXXXXXXXX soc. coop. Per quanto riguarda la restante

parte dei TEE, oggetto del presente giudizio, conseguiti dalla società, ad avviso della Procura erariale sarebbero emersi ulteriori comportamenti dolosi e fraudolenti, omissivi e commissivi, realizzati in violazione degli obblighi di predisposizione, conservazione e rendicontazione - a fronte di iniziative di controllo ex post del GSE - della documentazione tecnica e amministrativa richiesta. Il conseguente danno erariale deriverebbe direttamente dalla violazione dei predetti obblighi di servizio, consistendo nella dolosa mancata restituzione dei TEE - nonostante le richieste e le diffide fatte dal GSE - , o, in alternativa, del rispettivo controvalore finanziario. Di seguito si richiamano i principali elementi a supporto della prospettazione attrice, sulla base di quanto illustrato nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio:

- nel periodo 2014-2017, la Green Promotion ha richiesto (e l'amministratore p.t. ha presentato autocertificazioni mendaci in merito alla compiuta realizzazione dei progetti, come prescritto dalla normativa di settore, e come meglio si argomenterà) e percepito n. 280.498 Titoli di efficienza energetica in relazione a correlate richieste di

contributo ed annessi progetti di riduzione dei consumi di energia primaria - aventi ad oggetto "isolamento delle pareti e delle coperture" (schede tecniche 6T) e di "isolamento termico delle pareti e delle coperture per il raffrescamento estivo in ambito domestico e terziario" (schede tecniche 20T)-rispetto ai quali sono stati riscontrate dalla polizia giudiziaria le condotte gestorie palesemente fraudolente soprariportate, e, dai successivi controlli resi dal GSE, condotte comunque illecite (anch'esse di natura fraudolenta per quanto emerso in sede penale), che hanno determinato la decadenza della medesima società dal diritto ad ottenere le predette incentivazioni e, conseguentemente, il sorgere dell'obbligo della stessa a restituire quanto aveva illegittimamente/indebitamente ricevuto;

- la società Green Promotion S.r.l. ha presentato al GSE le richieste di verifica e certificazione riguardanti le pratiche di tipo standard 6T e 20T, (di cui all'allegato A alla comunicazione di avvio del procedimento, inviata con lettera del 6 ottobre 2017 (prot. GSE/P20170074245). Sulla base di tali richieste il GSE ha riconosciuto i relativi titoli di efficienza energetica;

- a seguito delle verifiche istruttorie condotte dal GSE, quest'ultimo ha disposto la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei TEE, nonché il recupero di quanto già erogato, a fronte dell'ingiustificata, omessa conservazione e rendicontazione, da parte della Green Promotion, e dei suoi amministratori/legali rappresentanti p.t., dei documenti dimostrativi della realizzazione dei progetti di efficientamento Energetico. In particolare, con nota del 3.4.2018 (GSE/P20180028063) il GSE ha richiesto la restituzione dei 280.498 certificati bianchi (5.026 del tipo I e 275.472 del tipo II) indebitamente percepiti nel periodo 2014-2017 per un controvalore complessivo di €50.263.615,75; con nota dell'8.6.2018 (GSE/P20180049624) il GSE ha sollecitato la Green Promotion alla ripetizione dei 280.498 TEE per il corrispondente importo sopraindicato. Nessuno dei succitati atti e provvedimenti adottati dal GSE è mai stato tempestivamente contestato o impugnato dalla Green Promotion, tramite i suoi legali rappresentanti p.t.;

- a fronte dell'inadempimento della società convenuta alla propria obbligazione restitutoria, il

GSE ha proposto ricorso ex art. 118 c.p.a., accolto con decreto del Tar Lazio n. 6612/2018, successivamente confermato, a seguito di opposizione della Green Promotion, con sentenza n. 02460 del 25.2.2020;

- con sentenza del Tribunale di Treviso n.115/2021 è stata dichiarata l'apertura del fallimento della Green Promotion; la conseguente relazione del curatore del fallimento della Green Promotion ha fatto emergere la commissione di ulteriori azioni fraudolente, quali l'incompletezza delle scritture contabili nel periodo 2014-2017 e la loro totale mancanza nel successivo periodo 2018-2021, la fittizietà dei ricavi e dei dividendi appostati nei bilanci 2014/2017 derivanti dall'incasso del controvalore dei certificati bianchi, il meccanismo fraudolento nella gestione degli incentivi in questione, in quanto, a fronte del conseguimento di elevatissimi ricavi (pari al controvalore finanziario dei certificati bianchi) sono stati registrati costi (per la realizzazione dei presunti progetti di efficientamento energetico) praticamente insignificanti, segno evidente della mancata attuazione dei medesimi progetti.

1.6. A supporto dell'invocata responsabilità dei

soggetti convenuti nell'odierno giudizio, ad avviso della Procura erariale, militano i seguenti elementi:

- al Saccomani, legale rappresentante p.t. della Green Promotion dal 23.4.2014 al 22.2.2016 si contesta di non aver predisposto e conservato, in vista della successiva, debita richiesta di verifica del GSE, la documentazione tecnica ed amministrativa atta a provare la realizzazione dei progetti di risparmio di energia primaria, in violazione, in primo luogo, dell'art. 42, c.3, D.Lgs n. 28/2011, dell'art. 12, c.14, D.M. 11.1.2017 e dell'art.14, dell'Allegato A alla Deliberazione EEN 9/11 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, nonché di aver effettuato plurime false dichiarazioni;

- analoghe condotte sono imputabili al De Checchi, prima nella veste di legale rappresentante/amministratore unico della società dal 22.2.2016 al 20.10.2016, poi nel ruolo di presidente del consiglio di amministrazione della Green Promotion dal 20.10.2016 al 31.7.2017;

- la medesima responsabilità risulta, altresì imputabile agli altri due componenti del Cda, nel medesimo periodo, ovvero il convenuto Cesaro, nella

qualità di consigliere di amministrazione della società con ampia delega e potere di firma per atti di ordinaria e straordinaria amministrazione , e al convenuto Perfili;

- da ultimo, i medesimi comportamenti antigiuridici omissivi ed ostruttivi sono riconducibili al Pattaro, legale rappresentante/amministratore unico dal 31.7.2017 sino alla sentenza dichiarativa del fallimento della società (30.11.2021), subentrato nella gestione societaria al sig. De Checchi, con l'ulteriore elemento aggravante che, a fronte delle comunicazioni GSE del 6.10.2017, del provvedimento di decadenza del 18.12.2017 e del sollecito del 3.4.2018 per la restituzione dei TEE indebitamente incamerati (o del rispettivo controvalore), il Pattaro non ha mai scientemente riscontrato nulla.

1.7. Giova, altresì, evidenziare che, con ordinanza n. 81/2023, parzialmente confermata dalla successiva ordinanza n. 125/2023, di questa Sezione, è stato disposto sequestro conservativo sui beni degli odierni convenuti.

2. Si sono costituite le parti convenute, salvo la GREEN PROMOTION SRL in fallimento, con il deposito di memorie, nelle quali svolgono plurime eccezioni, volte al rigetto della pretesa azionata.

2.1. In via di estrema sintesi, con memoria congiunta, le parti Perfili, Saccomani e De Checchi, evidenziano:

in via pregiudiziale e preliminare

- la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale che vede coinvolti gli odierni imputati ovvero del giudizio civile avente ad oggetto la domanda recuperatoria esercitata dalla Curatela Fallimentare ai sensi dell'art. 146 L. Fall. nell'interesse del GSE S.p.A;

- la carenza di giurisdizione di questa Corte, per assenza del rapporto di servizio e per la riconducibilità nell'istituto dell'indebito oggettivo;

- l'improcedibilità dell'azione per violazione del principio del *ne bis in idem* o, comunque, per difetto di legittimazione ad agire ex art. 100 c.p.c.;

- l'improcedibilità dell'azione per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 52 e 24 L.Fall.;

- l'avvenuta prescrizione della pretesa azionata, essendo stati gli ultimi titoli erogati nell'ottobre 2017;

nel merito

- nell'impostazione proposta dalla Procura

Regionale, la responsabilità dei sigg.ri Saccomani, De Checchi e Perfili deriverebbe dal ruolo dagli stessi avuto nella gestione della società, diretta beneficiaria del rilascio dei TEE, a prescindere dall'attività in concreto compiuta;

- in riferimento alla posizione del Saccomani si evidenzia come la gran parte delle Richieste di Verifica e Controllo - RVC che legittimavano l'erogazione dei TEE - veniva acquistata da soggetti terzi e che la regolarità delle relative pratiche sarebbe stata verificata da altra società, nonché che la richiesta di documentazione che ha comportato la decadenza dall'erogazione dei TEE era relativa a documenti diversi e ulteriori rispetto a quelli richiesti dalla normativa vigente *ratione temporis*; viene al riguardo prodotta anche consulenza tecnica di parte;

- per quanto riguarda la posizione del De Checchi si rileva come lo stesso non abbia sottoscritto alcuna RVC e che nessuna istanza o domanda di chiarimenti gli è mai stata direttamente inoltrata;

- in riferimento alla posizione del Perfili si rappresenta che quale componente del C.d.A. non avesse alcuna specifica delega ad operare nell'interesse della Green Promotion S.r.l.,

contestandosi, conseguentemente, il criterio di riparto del danno adottato;

- in merito alla quantificazione del danno se ne prospetta l'erroneità, in quanto gli importi richiesti sono stati quantificati in ragione del valore attuale dei titoli e non ai valori relativi all'effettiva cessione dei titoli, complessivamente pari ad euro 23.489.766,18;

- in subordine si chiede l'applicazione dell'art. 1227 c.c. nei confronti di GSE, che avrebbe tardivamente richiesto le predette integrazioni documentali, e conseguente riduzione dell'importo dovuto dagli odierni convenuti; si rileva, altresì, come non risulterebbero essere convenuti altri soggetti che avrebbero causalmente concorso nella determinazione del danno azionato;

- viene infine richiesta prova per testi sui capitoli specificamente articolati in memoria.

2.2. La difesa del convenuto Cesaro ha, invece, evidenziato che:

- lo stesso è stato membro del Consiglio di Amministrazione di Green Promotion dal 20.10.2016 al 31.7.2017 e che, negli anni successivi al 9 dicembre 2015, nessuna richiesta di certificati bianchi è stata effettuata da Green Promotion e, per essa, dai

suoi Amministratori succedutisi nel tempo;

- la prima richiesta di documentazione - fondata su normativa sopravvenuta rispetto a quella vigente al momento della richiesta delle RVC - sarebbe pervenuta dal GSE alla Green Promotion nell'ottobre del 2017, ossia in un momento successivo alla cessazione dalla carica del Sig. Paolo Cesaro.

Si eccepisce, poi:

- l'improcedibilità della domanda giudiziaria di merito per assenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., disponendo il GSE di un decreto ingiuntivo emesso dal TAR e avendo la Curatela fallimentare esercitato congiuntamente, ai sensi dell'art. 146 L.F., sia l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c., sia l'azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. (recte: ex art. 2476 c.c.);

- la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della *causa petendi*;

- la prescrizione del credito risarcitorio contabile per decorso del termine quinquennale, avendo la Green Promotion presentato RVC-S solamente fino al 9.12.2015, essendo comunque decorso il termine prescrizione anche considerando data del 6.10.2017, allorché il GSE ha formulato richiesta di

ottenere documentazione in passato non richiesta;

- l'insufficiente prova dei fatti contestati al convenuto, fondandosi la ricostruzione di parte attrice soltanto sugli atti delle indagini preliminari relativi ad un procedimento penale ancora in corso, nell'ambito del quale non è stata ancora esercitata l'azione penale;

- l'assenza dell'attualità del danno, che sarebbe postulabile per i soli certificati commercializzati da Green Promotion e annullati all'acquirente, non già per il mero fatto del loro accredito sul "dossier titoli nominativo.

2.3. La difesa del convenuto Pattaro ha svolto, preliminarmente, analoghe argomentazioni in ordine all'improcedibilità della domanda giudiziaria di merito, stante l'assenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della *causa petendi*, nonché la prescrizione della pretesa azionata e l'erronea quantificazione del danno. Si evidenzia poi come nessuna contestazione potrebbe essere mossa al convenuto nel periodo in cui è rimasto in carica come Amministratore (dal 31.7.2017 fino alla data del fallimento di Green Promotion), mancando ogni dimostrazione del comportamento omissivo allo stesso

ascritto.

3. Con atto depositato in data 20 ottobre 2023 è intervenuto in giudizio il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., facendo proprie le ragioni esposte dalla Procura e concludendo per l'accoglimento delle conclusioni dalla stessa avanzate.

4. All'udienza del 9 novembre 2023, uditi il relatore, cons. Giovanni Guida, il Procuratore Regionale nella persona del V.P.G. dott. Attilio Beccia e gli avv.ti Antonino Nobile, anche su delega degli avv.ti Mognato e Andreatta, e Pierluigi Milite, è emerso dalla discussione, in particolare, che:

- i certificati bianchi, oggetto del presente giudizio, non risultano essere stati oggetto di riconsegna al GSE e di annullamento da parte di quest'ultimo;

- come rappresentato dal patrono del GSE, non è nella disponibilità dell'amministrazione che si postula danneggiata il dato relativo a quanti dei suddetti certificati bianchi siano stati presentati presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), per l'erogazione del correlato controvalore in denaro.

4.1. Conseguentemente il Collegio, rilevato che appare assumere rilievo, ai fini del decidere, la verifica in ordine ai contributi tariffari effettivamente erogati dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) a fronte della presentazione dei titoli oggetto dell'odierno giudizio, ha disposto con ordinanza istruttoria n. 172/2023 incombenti istruttori a carico della CSEA, richiedendo di trasmettere una relazione, correlata da idonea documentazione di supporto, concernente le somme erogate a fronte della presentazione dei 280.498 certificati bianchi (5.026 del tipo I e 275.472 del tipo II), di cui alla nota del 3.4.2018 (GSE/P20180028063) del GSE.

4.2.1. A seguito della richiamata ordinanza istruttoria n. 172/2023 di questa Sezione, la Csea ha prodotto una relazione nella quale si conclude affermando che "non esiste alcun meccanismo regolatorio che preveda la presentazione di certificati bianchi direttamente presso CSEA per l'erogazione del correlato controvalore in denaro. Nello specifico del caso in esame, poi, si comunica che CSEA non ha liquidato o rimborsato importi afferenti al contributo tariffario nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE)

in favore della società Green Promotion S.r.l.”.

4.2.2. La Procura ha depositato una memoria nella quale evidenzia che «la CSEA ha evidentemente equivocato l'ordine istruttorio della Sezione», avendo inteso svolgere «inopinatamente e senza che le fosse stato ordinato, una verifica su eventuali contributi pubblici incamerati da Green Promotion s.r.l. sia nella forma del “rimborso oneri al GSE per i certificati bianchi assegnati agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento (c.d. CB CAR)”, come stabilito dal DM 11.1.2017, sia nella forma di contributo tariffario unico che la stessa Cassa avrebbe in ipotesi erogato alla società in discorso, nella (erronea) veste di “soggetto obbligato” secondo le prescrizioni di cui ai D.M. 24.4.2001; 20.7.2004; 28.12.2012; 11.1.2017». Dopo aver ricordato la diversa disciplina applicabile alla Green Promotion s.r.l., la Procura ha concluso:

- in via istruttoria, chiede l'adozione di una nuova ordinanza nei confronti della CSEA e del GME s.p.a. precisando che l'esigenza informativa della Sezione afferisce esclusivamente alla quantificazione degli importi erogati dalla Cassa a fronte della presentazione, da parte dei soggetti c.d. obbligati, dei 280.498 certificati bianchi (5.026 del tipo I e

275.472 del tipo II), di cui all'allegato alla nota del 3.4.2018 (GSE/P20180028063) del GSE; con riserva di concludere in relazione all'esito dei riscontri;

- nell'ipotesi di non accoglimento della prima richiesta, nel merito, conclude come da atto di citazione per il G. n. 79750, anche per le motivazioni sopra espresse, in entrambi i casi previa conversione del sequestro conservativo in pignoramento.

4.2.3. Analoghe conclusioni vengono formulate dall'interveniente GSE che ha messo, altresì, in evidenza come si potrebbe valutare la possibilità di rivolgere istanze istruttorie al GME, che potrebbe chiarire: (a) se i Certificati Bianchi emessi in favore di Green Promotion erano numerati; (b) se i Certificati Bianchi emessi dal 2014 al 2017 in favore di Green Promotion sono stati tutti venduti e quali sono i Soggetti Obbligati che li hanno acquistati; (c) quale sia la quantità dei Certificati Bianchi acquistata dal 2014 al 2017 da ciascun dei Soggetti Obbligati che hanno acquistato Certificati Bianchi da Green Promotion.

Una volta ricevuti tali dati dal GME, (i) nel caso in cui i Certificati Bianchi emessi in favore di Green Promotion erano numerati, sarà possibile

chiedere a CSEA quanti di tali Certificati sono stati incassati; (ii) nel caso in cui i Certificati Bianchi emessi in favore di Green Promotion non erano numerati, sarà possibile chiedere a CSEA, per ciascuno dei Soggetti Obbligati che li ha acquistati, quanti Certificati sono stati messi all'incasso negli anni 2014 - 2017, di modo che, laddove i dati di acquisto e di incasso coincidano (ossia per ciascun Soggetto Obbligato il numero dei Certificati acquistati corrisponda al numero dei Certificati incassati) si avrà, sia pure in modo indiretto, la conferma della erogazione in loro favore anche del contributo corrispondente ai Certificati venduti da Green Promotion.

4.2.4. Con memoria congiunta i convenuti Perfili, Saccomani e De Checchi, nell'insistere nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in giudizio, evidenziano, in particolare, non soltanto l'assenza della prova, richiesta a mente dell'art. 2697 c.c., della fondatezza della pretesa erariale, bensì la prova positiva dell'assenza di contributi pubblici percepiti dalla Green Promotion S.r.l.

4.2.5. Analoghe conclusioni vengono ribadite, in autonome memorie, dalle difese dei convenuti Pattaro

e Cesaro.

4.3. All'udienza del giorno 8 febbraio 2024, uditi il relatore, cons. Giovanni Guida, il Procuratore Regionale nella persona del V.P.G. dott. Attilio Beccia e gli avv.ti Antonino Nobile, anche su delega degli avv.ti Mognato e Andreatta, e Pierluigi Milite, considerato che le parti hanno ribadito le richieste e le conclusioni formulate nelle ultime memorie depositate, il Collegio, rilevato che a fronte degli elementi sopra richiamati acquisiti dalla Csea, permane la rilevanza - già evidenziata nella ricordata ordinanza n. 172/2023, qui integralmente richiamata - ai fini del decidere della verifica in ordine ai contributi tariffari effettivamente erogati dalla Csea a fronte della presentazione dei titoli oggetto dell'odierno giudizio, con ordinanza n. 41/2024 ha disposto ulteriori incumbenti istruttori nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici (GME spa) e della Csea.

4.4.1. A seguito dell'ordinanza n. 41/2024, il Gestore dei Mercati Energetici GME spa, oltre a fornire chiarimenti in ordine alla natura dei certificati bianchi e del loro regime di circolazione, ha precisato che:

- sono stati trasmessi gli estratti conto delle emissioni e l'estratto conto unico dei movimenti [...], dai quali si evincono i TEE emessi nel periodo 2014/2017 a favore dell'operatore Green Promotion S.r.l. e i TEE movimentati nel medesimo periodo. Sul punto, si segnala che le emissioni a beneficio della Green Promotion S.r.l. risultano pari al n. 263.364 TEE, di cui 5.026 di tipo I e 258.338 TEE di tipo II. La differenza rispetto ai nn. 280.498 TEE indicati nella predetta Ordinanza è riconducibile al fatto che risultano presenti per l'anno 2014, nelle stesse RCV associate a Green Promotion S.r.l. relative a TEE di Tipo II, anche 17.134 TEE che sono stati associati, dal GSE, ad altra società, la
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- viene altresì specificato, allegando l'elenco delle transazioni effettuate dalla società Green Promotion S.r.l. sul mercato organizzato e bilateralmente nel periodo 2014-2017, che Sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica vige il principio di "anonimato" degli scambi con il GME che svolge il ruolo di controparte centrale delle negoziazioni [...] [e che, pertanto], a seguito dell'avvenuta conclusione delle relative transazioni, gestisce le operazioni funzionali al

trasferimento dei Certificati Bianchi dal conto proprietà dell'operatore venditore al conto proprietà dell'operatore acquirente, nonché quelle funzionali al versamento del corrispettivo da parte dell'operatore acquirente all'operatore venditore. Viceversa, nelle negoziazioni effettuate al di fuori di tale mercato mediante la conclusione di transazioni bilaterali da registrarsi, una volta concluse, nell'ambito del Registro dei TEE, l'identità degli operatori controparti è reciprocamente nota

- è stato rappresentato di non disporre "dell'elenco dei "Soggetti Obbligati", che è, invece, un'informazione nella disponibilità del GSE che riceve e processa le relative richieste di annullamento dei Certificati Bianchi. Al pari di quanto avviene con riferimento all'emissione dei TEE, il GME provvede infatti all'annullamento dei medesimi solo a seguito di specifica indicazione in tal senso da parte del GSE senza effettuare alcuna verifica.

4.4.2. Anche la Csea ha dato riscontro alla richiesta istruttoria, rappresentando che:

- non risulta noto alla Csea il numero dei certificati numerati, emessi in favore di Green

Promotion, incassati;

- il GME, nella propria relazione, ha comunicato che la società Green Promotion S.r.l. ha ceduto nell'ambito del mercato organizzato e bilateralmente nel periodo 2014-2017 un numero complessivo di 275.272 TEE, per un controvalore totale pari a € 28.108.701,00;

- la CSEA ha, dunque, provveduto a confrontare i dati in suo possesso con quelli trasmessi dal GME, predisponendo un file di rendicontazione nel quale sono state indicate le società di distribuzione, c.d. soggetti obbligati, che hanno acquistato i TEE ceduti dalla Green Promotion S.r.l. e beneficiato, a seguito delle comunicazioni annuali del GSE, del versamento da parte della CSEA del contributo tariffario per l'adempimento degli obblighi nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi per gli anni dal 2014 al 2017, ai sensi della Deliberazione ARERA n. 13/2014/R/efr (art. 5.3), con indicazione dei relativi importi di acquisto e di incasso distinti, rispettivamente, per anno solare e anno d'obbligo;

- nelle citate comunicazioni annuali trasmessa dal GSE è fornito il solo dettaglio del contributo tariffario totale da erogare a ciascun distributore

soggetto all'obbligo di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica e di gas naturale e non anche il dettaglio di quanti certificati bianchi questi ultimi hanno annullato

4.4.3. Le parti costituite hanno presentato ulteriori memorie a seguito dei richiamati incombenti istruttori. La Procura erariale ha evidenziato:

- sul piano generale, che gli elementi istruttori del GME s.p.a. e di CSEA non consentono una precisa quantificazione del danno erariale per come prospettato dall'ordinanza istruttoria n. 41/2024. Infatti, da un lato, il GME ha dichiarato di non disporre dell'elenco dei c.d. "soggetti obbligati", di non poter distinguere i TEE in base all'evento che li ha originati (es: approvazione delle RVC, compravendita, ecc.) né di riuscire a seguirne specificatamente le ulteriori vicende; dall'altro lato, la Cassa ha precisato di conoscere chi e quanti sono i distributori soggetti all'obbligo d'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali dell'energia elettrica (e gas naturale), ma non il dettaglio di quanti TEE questi ultimi hanno annullato;

- tuttavia, incrociando i dati forniti, possono

ricavarsi elementi a supporto della concretezza ed attualità del danno, in particolare emergerebbe che o le compravendite tra Green Promotion s.r.l. e i c.d. "soggetti obbligati" sono state effettivamente poste in essere tra 2014 e il 2017 (v. i file denominati "Transazioni di mercato TEE" e "Transazioni bilaterali" allegati alla nota GME del 28.2.2024);

o i c.d. soggetti obbligati, nel medesimo arco temporale, hanno portato all'incasso, previa autorizzazione del GSE s.p.a. al relativo annullamento (v. "file di rendicontazione" all.to 1 nota CSEA del 13.3.2024 e all.ti da 2 a 6 della medesima nota), certamente i 280.498 di certificati bianchi in contestazione (che, si ribadisce, sono titoli fungibili e dunque non è possibile effettuare uno specifico tracciamento);

o in forza dell'art. 11, c.1 e 2, Decreto del Ministero Sviluppo economico e dell'Ambiente, Tutela del territorio e del mare e in assenza di una precisa quantificazione dei TEE portati al rimborso presso la Cassa da parte dei c.d. soggetti obbligati, pare del tutto ragionevole stimarne il controvalore "rimborsato" da CSEA, moltiplicando il numero dei TEE illecitamente acquisiti (e

rivenduti) per il rispettivo "prezzo di mercato"- a cui, alla luce della predetta disposizione, si allinea tendenzialmente il c.d. contributo tariffario - come definito annualmente da delibere dell'ARERA e, per il solo 2017, nella contingente assenza della delibera ARERA, conteggiato "ai prezzi di mercato medi mensili (calcolati come media dei prezzi medi ponderati registrati dal GME nelle sessioni di mercato relative al mese di emissione dei TEE oggetto di recupero)", con il risultato di poter quantificare un danno pari a complessivi €50.263.615,75;

- viene poi ribadito che nei precedenti di questa Sezione che il danno è stato sistematicamente riconosciuto nel controvalore finanziario che i predetti titoli di efficientamento energetico avevano alla data di adozione dei provvedimenti di annullamento o di decadenza e delle conseguenti istanze restitutorie; nello stesso senso viene richiamata la sentenza della Corte di Cassazione, sez. II penale, n.11136/2020, che ha affermato che *"La natura dei TEE è pertanto, con tutta evidenza, quella di titoli di valore il cui possesso integra già un vantaggio per il possessore, poiché può renderli oggetto di cessioni e di contrattazioni sul*

mercato, come per qualsiasi altro titolo, senza necessità di attendere la loro monetizzazione: possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali, e il loro valore economico è definito nelle sessioni di scambio sul mercato. Se tale è la natura dei TEE, il profitto, e il conseguente danno, si realizzano già al momento della loro emissione, e quindi deve escludersi che, come sostiene la difesa, la truffa sia rimasta allo stato del tentativo...".

La Procura, richiamandosi interamente a quanto esposto nell'atto di citazione, oltre alle conclusioni finali di cui alla precedente memoria del 18.1.2024, conclude:

- chiedendo, in via principale, alla luce della determinazione e quantificazione del danno erariale, come ricostruito in base alle note istruttorie del 28.2.2024 del GME s.p.a e del 13.3.2024 del CSEA e di tutto quanto già prodotto in giudizio, la condanna a complessivi €50.263.615,75 della Green Promotion s.r.l. in fallimento e dei suoi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro, come meglio individuati nella domanda giudiziale a cui integralmente si rinvia;

- nell'ipotesi di non accoglimento della prima richiesta, conclude come da atto di citazione, anche per le motivazioni sopra espresse, in entrambi i casi previa conversione del sequestro conservativo in pignoramento.

4.4.4. Analoghe argomentazioni vengono svolte dal GSE, che ricorda preliminarmente come l'obbligo di restituzione da parte di Green Promotion del valore di n. 280.498 TEE sia passato in giudicato dinanzi al GA. Si evidenzia, altresì, che:

- il sistema non pone alcun limite allo scambio dei TEE, né, tanto meno, impone la tracciabilità della loro circolazione;

- una serie di elementi che consentirebbero di desumere che tutti i TEE emessi a favore di Green Promotion siano stati incassati dai Soggetti Obbligati che li hanno acquistati e, pertanto, che il danno erariale arrecato è provato;

- l'incompletezza dei risultati istruttori, in quanto per la parte venduta a Soggetti non Obbligati occorrerebbe un supplemento istruttorio diretto ad accertare quando il trasferimento è stato effettuato ad un Soggetto Obbligato, anche se, poi, una volta raggiunto tale risultato si tornerebbe all'applicazione delle presunzioni ai fini della

prova della utilizzazione dei TEE acquisiti per ottenere gli incentivi pubblici relativi. Si specifica altresì che andrebbe anche completata l'indagine in relazione ai n 17.134 TEE che Green Promotion ha acquistato dalla società XXXXXXXXXXXXXXXX per, poi, rivenderli, avendo il GME escluso tali titoli nella redazione del file "Transazioni di mercato TEE".

4.4.5. I convenuti Perfili, Saccomani e De Checchi hanno depositato una memoria comune nella quale ribadiscono l'infondatezza della pretesa, in quanto in assenza di una tracciabilità dei titoli, non può ritenersi accertato, neanche in applicazione del principio del più probabile che non, che i Titoli compravenduti dalla Green Promotion (e riportati nei prospetti allegati dal GME) siano quelli provento delle RVC, poi annullate dal GSE, per cui è giudizio, nonché la non determinabilità del danno in ragione del fatto che la CSEA, così come da questa affermato, non ha fornito, in quanto non nella sua disponibilità, il numero dei certificati bianchi che siano stati annullati da ciascuno dei Soggetti Obbligati, per effetto del quale hanno potuto fruire del contributo tariffario. Si evidenzia, altresì, come:

- il controvalore dei TEE indicato da CSEA (pari a € 28.108.701,00) risulta essere discordante e di gran lunga inferiore rispetto a quello indicato dalla Procura Erariale quale danno erariale, ossia pari a €50.263.615,75;

- i dati forniti da CSEA in merito ai contributi tariffari complessivamente erogati, per ogni anno di interesse, a ciascun Soggetto Obbligato, non consentono di poter ritenere fondata la domanda esercitata dalla Procura Erariale in quanto, come già rilevato, tali dati possono comprendere anche i TEE posti all'incasso e non acquistati da Green Promotion o, comunque, a loro ceduti da Green Promotion ma non relativi alle RVC oggetto di annullamento in quanto legittimamente acquistati attraverso transazioni bilaterali.

Si insiste, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in giudizio e, segnatamente, per il rigetto delle domande avanzate nei confronti dei sig.ri De Checchi, Perfili e Saccomani perchè infondate in punto di fatto e di diritto o, comunque, non provate.

4.4.6. Analoghe osservazioni, nel merito, vengono svolte nella memoria presentata dal convenuto

Cesaro, che evidenzia, altresì, l'erroneità del criterio di quantificazione dell'addebito nei propri confronti, in quanto a fronte di circa 320 compravendite complessivamente censite dal GME (cfr. tabella "transazioni di mercato"), nel periodo in cui il Sig.Cesaro ricoprì il ruolo di Consigliere di Amministrazione di Green Promotion, si sono registrate solamente 49 vendite di TEE a "soggetti obbligati". si insiste per il rigetto della domande formulate dalla Procura Contabile e per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta.

4.4.7. Da ultimo, nella memoria depositata dalla difesa del Pattaro si ribadisce, preliminarmente, come nel periodo di tempo in cui lo stesso fu Amministratore Unico della società Green Promotion, ossia dal 31.7.2017 alla data del fallimento, non si sono registrate significative compravendite di TEE da parte della citata XXXXX: la tabella "transazioni di mercato TEE" prodotta dal GME, attesta che, a fronte delle circa 320 compravendite operate da Green Promotion, durante la "gestione Pattaro", se ne sono registrate appena 5, in data 3.10.2017. Risulterebbe, quindi, dimostrata *per tabulas* l'erroneità della ripartizione *pro quota* in

capo al predetto convenuto del danno contabile lamentato dalla Procura contabile. Vengono poi svolte, sul piano più generale, considerazioni analoghe a quelle articolate dalle altre difese in ordine alla fondatezza e alla mancanza di prova della pretesa azionata, ricordando come in relazione ai 280.489 TEE oggetto di scrutinio nel presente giudizio, risulta che Green Promotion ne ha acquistati 11.908 (sempre durante "amministrazioni" diverse da quella del Sig. Pattaro) da altre XXXX (cfr. tabella GME "transazioni bilaterali in acquisto"). Trattasi di TEE la cui legittima emissione a favore di tali XXXX non sarebbe stata sottoposta al vaglio di questa Corte nell'ambito del presente giudizio, con la conseguenza che non sarebbe dato comprendere in che modo il loro numero ed il loro controvalore possano essere posti dalla Procura Contabile a fondamento della pretesa risarcitoria azionata nella presente sede. Si evidenzia, altresì, come Green Promotion (sempre durante "amministrazioni" diverse da quella del Sig. Pattaro) ha venduto 81.060 certificati bianchi alle XXXXXXXXXXXX S.r.l. e XXXXXXXX S.p.A. (cfr. tabella GME "transazioni bilaterali in acquisto"), che non figurano tra i c.d. "soggetti

obbligati" a cui CSEA ha riconosciuto incentivi (cfr. all. 1 "file di rendicontazione" CSEA). Con la conseguenza che tali TEE, non essendosi tradotti in alcun incentivo statale, non essendo stati presentati all'incasso da alcuno, non possono fondare alcuna pretesa risarcitoria contabile.

5. All'udienza del 11 luglio 2024, le parti presenti si sono riportate alle conclusioni già rassegnate negli atti scritti. Conseguentemente, la causa è stata posta in decisione.

Considerato in diritto

1. In via preliminare risulta da dichiarare, come già rilevato nell'ordinanza n. 172/2023, la contumacia della convenuta GREEN PROMOTION SRL in fallimento, nei cui confronti risulta correttamente perfezionatasi la procedura di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.

1.1. Allo stesso tempo risultano prive di pregio le eccezioni preliminari articolate dalle parti convenute e sopra richiamate, in quanto:

- assolutamente pacifica risulta la giurisdizione di questa Corte sulla pretesa azionata sia nei confronti della persona giuridica privata percipiente contributi pubblici che dei suoi amministratori *p.t.* (*ex plurimis* Cass. Sez. Un. n.

5019/2010; Corte conti Sez. giur Lazio sentenza n. 511/2023), non sussistendo peraltro una competenza inderogabile del Tribunale fallimentare come postulato dalle difese, come ha già avuto modo di chiarire la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. giur. Toscana, sentenza n.14/2022);

- del tutto infondate appaiono le doglianze volte alla declaratoria di nullità dell'atto di citazione, in quanto - come plasticamente emergente anche dalle puntuali osservazioni svolte nelle plurime memorie depositate dalle parti convenute nel corso dei ricordati approfondimenti istruttori condotti dal Collegio - l'atto introduttivo ha dimostrato di aver indicato con puntualità la condotta illecita posta in essere dai convenuti rispetto a tutte le poste di danno contestate, così come i criteri sulla cui base la Procura ha proceduto alla formulazione della proposta di quantificazione del danno;

- per quanto attiene alle richieste di sospensione/improcedibilità del presente giudizio, diversamente gradate dalle difese, esse si pongono in contrasto con il principio di autonomia e di indipendenza del giudizio contabile rispetto a quello penale e civile (*ex multis* Corte dei conti SS.RR. giur. ord. n. 22/2022/RCS);

- da ultimo, risulta infondata anche l'eccezione di prescrizione della pretesa azionata, in quanto, come questa Sezione ha già avuto modo di chiarire in fattispecie analoga (sentenza n.411/2022), il *dies a quo* della prescrizione va individuato dalla data di comunicazione del provvedimento di decadenza (18.12.2017), con successiva interruzione del relativo termine sia a seguito della notifica del decreto ingiuntivo emesso dal Tar del Lazio (n.6612/2018) che della notifica degli inviti a dedurre.

2. Venendo all'analisi del merito, la pretesa azionata dalla Procura erariale deve trovare parziale accoglimento.

2.1. Il Collegio rileva preliminarmente che gli approfondimenti istruttori condotti con le ordinanze sopra richiamate hanno consentito di far emergere - anche a seguito degli elementi evidenziati dalle parti nel corso della discussione orale - ulteriori profili ricostruttivi, che rafforzano le conclusioni, cui questa Sezione era già pervenuta, scrutinando fattispecie analoghe a quelle all'odierno esame (sent. n. 666/2020; sent. n. 411/2022;; sent. n. 175/2021; sent. n. 611/2022; sent. n. 854/2021; sent. n. 411/2022; sent. n.

557/2022; sent. n. 315/2023; sent. n. 489/2023; sent. n. 511/2023).

3. Nell'ambito del perimetro già delineato nei precedenti ora richiamati - a cui si fa rinvio ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 17, comma 1, delle norme di attuazione del c.g.c. - sono emersi, a seguito dell'istruttoria condotta dal Collegio, i seguenti elementi, che si ritiene che debbano essere valorizzati ai fini dell'odierno decidere:

o i Certificati Bianchi emessi in favore di Green Promotion sono qualificabili come *«beni immateriali fungibili, non numerati, emessi dal GME in favore dei soggetti di cui all'articolo 7 del D.M. 28 dicembre 2012 e dell'articolo 5 del D.M. 11 gennaio 2017, sulla base dei risparmi conseguiti e comunicati al GME dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., nel rispetto delle disposizioni normative applicabili. I Certificati Bianchi emessi dal GME, su autorizzazione del GSE, sono accreditati sul conto proprietà dell'operatore detenuto presso il "Registro dei Titoli di Efficienza Energetica", organizzato e gestito dal GME. Una volta che, in virtù di una RVC verificata e approvata dal*

- Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., sono accreditati sul conto proprietà del relativo operatore, tali TEE si confondono con quelli eventualmente ivi già presenti senza possibilità di poterli più distinguere in base all'evento che ha originato gli stessi (e.g., RVC approvate, compravendita di TEE, etc.) né, conseguentemente, seguirne specificatamente le eventuali ulteriori vicende» (cfr. riscontro GME del 28/02/2024);*
- o *«i Certificati Bianchi possono essere acquistati e/o venduti dai soggetti interessati attraverso la conclusione di transazioni sul "Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica", organizzato e gestito dal GME ovvero, al di fuori di tale mercato, mediante la conclusione di transazioni bilaterali da registrarsi, una volta concluse, nell'ambito del Registro dei TEE per consentire il trasferimento della titolarità dei certificati dal conto del venditore al conto dell'acquirente. Sul Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica vige il principio di "anonimato" degli scambi con il GME che svolge il ruolo di controparte centrale delle negoziazioni. Conseguentemente, agli operatori non è mai nota, né nel corso delle negoziazioni, né successivamente, la controparte*

venditrice o acquirente dei Certificati Bianchi oggetto di scambio. Tali informazioni sono nella esclusiva disponibilità del GME che, in qualità di gestore del mercato e controparte centrale del medesimo, a seguito dell'avvenuta conclusione delle relative transazioni, gestisce le operazioni funzionali al trasferimento dei Certificati Bianchi dal conto proprietà dell'operatore venditore al conto proprietà dell'operatore acquirente, nonché quelle funzionali al versamento del corrispettivo da parte dell'operatore acquirente all'operatore venditore. Viceversa, nelle negoziazioni effettuate al di fuori di tale mercato mediante la conclusione di transazioni bilaterali da registrarsi, una volta concluse, nell'ambito del Registro dei TEE, l'identità degli operatori controparti è reciprocamente nota» (cfr. riscontro GME del 28/02/2024);

3.1. Ebbene, ad avviso del Collegio, proprio l'analisi istruttoria del concreto dispiegarsi dei meccanismi di circolazione previsti per i titoli in esame ha consentito di metterne pienamente in evidenza la natura di beni immateriali fungibili, non numerati, ovvero di beni sostanzialmente

assimilabili al denaro, anche per quanto attiene i correlati sistemi di circolazione. Ciò consente - in disparte da ogni valutazione sul predetto sistema di circolazione *ratione temporis* applicabile, che appare foriero di evidenti distonie e agevolativo di condotte distrattive di risorse pubbliche non consentendo la tracciabilità della circolazione dei titoli in esame successivamente alla loro emissione - di poter affermare l'attualità del danno azionato. Contrariamente a quanto rilevato dall'interveniente GSE, infatti, non è sufficiente a questo fine la mera mancata restituzione dei certificati emessi o del loro controvalore da parte dell'illegittimo beneficiario, in quanto ove la successiva circolazione fosse tracciata il danno si verrebbe a concretizzare al momento dell'effettivo 'incasso' degli stessi. Al contempo è da disattendere quanto, al riguardo, eccepito anche nelle memorie depositate in vista dell'odierna udienza dalle difese delle parti convenute, in ordine all'assenza di prova del danno oggetto del presente giudizio: a fronte dell'accertamento dell'illegittimo conseguimento dei Certificati bianchi, proprio la natura di beni immateriali fungibili, non numerati, di quest'ultimi (cfr. al riguardo anche le conclusioni

cui perviene Cass. pen. sentenza n. 11136/2020, seppur pronunciata su provvedimenti cautelari), in caso di mancata restituzione, ex se emerge la concretezza e l'attualità del conseguente danno erariale, che si cristallizza anche sulla base del predetto meccanismo di circolazione dei certificati bianchi.

3.2. Nella fattispecie in esame tale cristallizzazione si è perfezionata, come ricordato anche da parte interveniente, a seguito della definitività del provvedimento di decadenza pronunciato dal GSE, dei successivi provvedimenti con cui lo stesso GSE ha intimato la restituzione dei predetti Certificati bianchi, a cui si aggiunge il passaggio in giudicato del contenzioso amministrativo vertente sul medesimo oggetto (Tar Lazio sentenza n. 2460/2020, essendosi estinto il relativo processo di appello per mancata riassunzione).

4. Come condivisibilmente evidenziato dalla Procura erariale nell'ultima memoria depositata, l'istruttoria condotta ha, altresì, permesso di acquisire ulteriori elementi volti alla verifica della quantificazione della pretesa azionata. In particolare, gli atti acquisiti confermano che:

- la Green Promotion s.r.l., per il tramite dei suoi amministratori/rappresentanti legali p.t. ha incamerato fraudolentemente a danno dell'erario i TEE oggetto dell'odierno giudizio, senza averli mai restituiti al GSE s.p.a., nonostante gli atti di autotutela e le istanze di ripetizione, neppure nella forma del controvalore finanziario;
- la consegna di tali TEE a Green Promotion è pacificamente avvenuta, così come emerge dagli atti dei giudizi, sopra ricordati, che si sono svolti tra le parti;
- le compravendite tra Green Promotion s.r.l. e i c.d. "soggetti obbligati" sono state effettivamente poste in essere tra 2014 e il 2017 (cfr. i file denominati "Transazioni di mercato TEE" e "Transazioni bilaterali" allegati alla nota GME del 28.2.2024);
- i c.d. soggetti obbligati, nel medesimo arco temporale, hanno portato all'incasso, previa autorizzazione del GSE s.p.a. al relativo annullamento (v. "file di rendicontazione" all.to 1 nota CSEA del 13.3.2024 e all.ti da 2 a 6 della medesima nota), certamente i 280.498 di certificati bianchi in contestazione;
- l'importo azionato è pienamente ricompreso negli

importi complessivamente rimborsati da CSEA ai c.d. soggetti obbligati nel periodo 2014/2017, pari a complessivi €3.795.005.795,00;

- in applicazione dell'art.11, c.1 e 2, Decreto del Ministero Sviluppo economico e dell'Ambiente, Tutela del territorio e del mare « *in assenza di una precisa quantificazione dei TEE portati al rimborso presso la Cassa da parte dei c.d. soggetti obbligati, pare del tutto ragionevole stimarne il controvalore "rimborsato" da CSEA, moltiplicando il numero dei TEE illecitamente acquisiti (e rivenduti) per il rispettivo "prezzo di mercato" - a cui, alla luce della predetta disposizione, si allinea tendenzialmente il c.d. contributo tariffario - come definito annualmente da delibere dell'ARERA e, per il solo 2017, nella contingente assenza della delibera ARERA, conteggiato "ai prezzi di mercato medi mensili (calcolati come media dei prezzi medi ponderati registrati dal GME nelle sessioni di mercato relative al mese di emissione dei TEE oggetto di recupero)"*, con il risultato di poter quantificare un danno pari a complessivi €50.263.615,75» (cfr. seconda memoria Procura).

4.1. In riferimento alla predetta quantificazione del danno azionato - pari ad euro 50.263.615,75 - il

Collegio ritiene di accogliere parzialmente la prospettazione attorea. L'istruttoria condotta ha fatto, infatti, emergere come n. 17.134 TEE sono stati acquistati da Green Promotion dalla società XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e poi successivamente rivenduti. Il relativo controvalore, pari ad euro 1.813.291,22 deve essere scomputato dal danno risarcibile, che viene ridotto ad euro 48.450.324,50, in quanto rispetto ai predetti TEE non vi è prova che gli stessi siano stati conseguiti da quest'ultima società sulla base di "*comportamenti dolosi e fraudolenti, omissivi e commissivi, realizzati in patente violazione degli obblighi di predisposizione, conservazione e rendicontazione - a fronte di iniziative di controllo ex post del GSE*

- *della documentazione tecnica e amministrativa richiesta*".

5. Ciò precisato in ordine alla quantificazione del danno azionato, in adesione ai principi consolidati di questa Sezione (cfr. precedenti sopra richiamati), si ritengono sussistenti anche gli altri presupposti della responsabilità erariale, essendo la relativa azione ammissibile sia nei confronti del percettore del contributo, sia nei confronti degli amministratori che abbiano posto in

essere condotte intenzionali in pregiudizio delle finalità per le quali gli incentivi sono stati riconosciuti.

5.1. Le approfondite risultanze delle indagini condotte dalla GdF versate in atti, come compiutamente richiamate nell'atto di citazione, supportate dagli accertamenti istruttori svolti in sede penale e acquisiti dalla Procura erariale (cfr. in part. pag. 34 ss. atto di citazione), unitamente ai più volte ricordati provvedimenti di decadenza/recupero adottati dal GSE e dal relativo contenzioso amministrativo, entrambi ormai consolidatosi, nonché alle risultanze delle attività svolte dalla curatela fallimentare, dimostrano la dolosa mancata realizzazione dei progetti di efficientamento energetico e la conseguente natura indebita dei TEE sopra individuati per violazione dell'art. 42, c.3, D.Lgs. n. 28/2011 e dell'art. 12, c.14, D.M. 11.1.2017.

5.2. Del predetto danno erariale, come sopra quantificato pari ad euro 48.450.324,50, devono rispondere gli odierni convenuti sulla base dei criteri di riparto formulati dalla Procura erariale, che appaiono coerenti con la rilevanza delle condotte degli stessi tenute, causalmente causative

del danno e sopra già ricordate.

5.3. Al riguardo deve rilevarsi come, ad avviso del Collegio, nessun pregio hanno le plurime eccezioni svolte dalle parti convenute per circoscrivere/escludere la rilevanza delle condotte dagli stessi tenuti, in forza dell'incarico formalmente svolto all'interno della compagine sociale e della sua durata. L'ampio compendio istruttorio supporta pienamente la tesi attorea volta a delineare, in capo agli odierni convenuti, comportamenti dolosi e fraudolenti, omissivi e commissivi, realizzati in palese violazione degli obblighi di predisposizione, conservazione e rendicontazione - a fronte delle iniziative di controllo ex post del GSE - della documentazione tecnica e amministrativa richiesta. Contrariamente a quanto provano a sostenere le difese delle parti convenute, il danno erariale deriva direttamente dalla violazione degli obblighi di servizio sopra ricordati, nonché nella dolosa mancata restituzione dei TEE, o, in alternativa, del rispettivo controvalore finanziario, nonostante le richieste e le diffide fatte dal GSE. Tali obblighi di servizio gravavano su tutti gli odierni convenuti, in disparte dalla durata dell'incarico svolto e della

sua vicinanza temporale maggiore o minore rispetto alle falsificazioni operate a monte. La gravità dell'inosservanza dei predetti obblighi di predisposizione e conservazione - cui tutti i succitati erano tenuti per il tempo della carica sociale rivestita, per la trasmissione o quantomeno per la richiesta di trasmissione inviata ai propri predecessori (passaggio di consegne) - della prescritta pertinente documentazione, a fronte delle istanze di controllo avanzate dal GSE, consente di accertare, altresì, il dolo in capo agli odierni convenuti. In questo senso, in disparte da quanto significativamente ricavabile dalle indagini penali versate in atti, tra i plurimi indici emergenti dall'attività istruttoria svolta dalla Procura erariale, particolare rilievo deve essere riconosciuto alle risultanze della relazione del curatore fallimentare, che, come sopra ricordato, ha evidenziato condotte chiaramente finalizzate - attraverso la mancata predisposizione dei bilanci e di meccanismi di contabilizzazione volti a creazione di significativi utili fittizi, la mancata predisposizione di strumenti volti alla corretta gestione delle conseguenze sul bilancio della richiesta di rimborso da parte del GSE e la mancanza

o insufficiente documentazione contabile ed amministrativa a dimostrazione dei progetti di risparmio energetico - alla fraudolenta ed illecita percezione del valore dei titoli oggetto del presente giudizio.

5.4. Venendo al riparto del predetto danno, in primo luogo, dell'importo di euro 315.759,52, relativo ai TEE conseguiti a fronte di mendaci dichiarazioni sostitutive poste in essere dal 4.12.2015 e il 6.12.2015 (di cui all'elenco a pag. 4-5 dell'atto di citazione e documenti ivi richiamati), deve rispondere il convenuto Saccomani, che risulta aver predisposto tali dichiarazioni e averle presentate unitamente alle rispettive istanze di contributo, per il rilascio dei relativi TEE, in qualità di legale rappresentante della Green Promotion.

5.5. Della rimanente quota pari ad euro 48.134.565 (48.450.324,50 - 315.759,52) sono chiamati a rispondere:

- per il 30%, ossia per euro 14.440.369,50, il Saccomani, che è stato l'amministratore unico durante la concessione di tutti i TEE oggetto del presente giudizio;
- per il restante 70%, ossia euro 33.694.195,50, secondo la seguente ripartizione

- per il 30%, ovvero euro 10.108.258,65, in parti uguali, il De Checchi, il Cesaro e il Perfili, in qualità di presidente e membri del CdA della società per 9 mesi;
- per il residuo 70%, ossia euro 23.585.936,85, il Pattaro che, oltre a violazioni analoghe a quelle imputabili anche ai suoi predecessori, rimanendo in carica per 4 anni e 4 mesi, non ha mai riscontrato le istanze di verifica ed i solleciti di restituzione del GSE, né ha mai contestato il suindicato provvedimento di decadenza dagli incentivi ricevuti, attivandosi, invece, per una iniziativa difensiva con finalità "ostruzionistica" sul piano processuale.

5.6. Dall'accertata responsabilità a titolo di dolo, unitamente all'operatività del principio di immedesimazione organica discende che gli odierni convenuti, ivi compresa la società Green Promotion, sono solidalmente responsabili del risarcimento del danno azionato. Più nello specifico, della posta di euro 315.759,52, la società Green Promotion è solidalmente responsabile con il convenuto Saccomani. Per il rimanente importo di euro 48.134.565,00 tutti gli odierni convenuti sono

solidalmente responsabili, limitatamente alle quote sopra individuate, che regolano i rapporti interni fra i responsabili.

5.7. In merito alla così delineata operatività della solidarietà passiva, questa Sezione ha già avuto modo di rilevare che *«questa Corte abbia messo in luce che occorre sempre valutare, ai fini della determinazione del danno a ciascuno imputabile, il contributo causale dato dai vari concorrenti che costituirà, in sede esecutiva, il limite per la suddetta solidarietà (C. conti, sez. II app., 10 giugno 2015, n. 314). Al contempo, di recente (Sez. Lombardia, n. 112/2017, nello stesso senso Sez. Piemonte n. 118/2018), è stato conseguentemente evidenziato come "la vigente normativa (art.1-quinquies, l. n.20/1994), nel sancire che in caso di dolo i concorrenti 'sono responsabili solidalmente', non prevede necessariamente una indifferenziata condanna in solidum per l'intero importo accertato, soprattutto a fronte di condotte ... dolose non appropriative (che imporrebbero un obbligo restitutorio pieno), ben potendosi verificare ... situazioni connotate da dolo in capo a più parti, ma con contributi etiologici ben differenti in capo ai coautori (in termini C.conti, sez.Toscana, 30 maggio*

1998, n. 323 cit.; C. conti, II app., 10 giugno 2015, n. 314). Del resto una condanna in solidum per l'intera somma indifferenziatamente gravante su ambo i convenuti a fronte di un acclarato minor contributo causale di uno di essi (gravato da obbligazione risarcitoria ma non restitutoria in assenza di un proprio personale arricchimento), abiliterebbe la parte iniquamente gravata dell'intero importo ad un diseconomico e defatigante regresso ex art.2055, co.2 c.c. ... in altra sede nei confronti dell'autore principale, in violazione di principi di economia processuale e di giusta imputazione del danno ai vari coautori, ancorché uniti dal dolo comportamentale. L'opzione interpretativa fatta dalla Sezione recepisce così anche il principio di concentrazione ex art. 3 Codice Giustizia Contabile, secondo il quale "Nell'ambito della giurisdizione contabile, il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice contabile di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti, a garanzia della ragionevole durata del processo contabile". Tale approdo si pone in sintonia con l'orientamento ermeneutico che in evenienze diverse ma pur sempre connotate da dolo, ammette che il

risarcimento posto a carico del danneggiante a titolo di dolo possa essere oggetto di scomputo, tenendo conto dell'incidenza concausale derivante dall'omesso esercizio delle prerogative ispettive e/o di controllo da parte dell'Amministrazione (C. conti, Sez. Lombardia, 6 ottobre 2015, n. 165 e 26 aprile 2017, n. 58; nello stesso senso, C. conti, Sez. Lombardia, 22 aprile 2014, n. 87; con riferimento all'imputazione solo di una parte del danno in capo agli autori a titolo di dolo, tenendo conto dell'apporto causale di altri concorrenti a titolo di dolo o di colpa grave, cfr. C. conti, Sez. Piemonte, 16 gennaio 2013, n. 6)» (Corte conti, Sez. giur. Lazio, sentenza n. 186/2019).

5.8. L'illecito contabile ha natura di debito di valore, sicché, secondo i criteri seguiti costantemente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712; Sez. III, 10 marzo 2006, n. 5234), devono essere corrisposti gli interessi legali sulla somma rivalutata, anno per anno (art. 150 disp. att. c.c.), con decorrenza dal giorno della notifica dell'invito a dedurre. Sulle predette somme sono dovuti, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo

ex art. 1282, primo comma, c.c.

6. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31, quarto comma, c.g.c.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei convenuti in parti eguali.

7. Alla luce di quanto sopra esposto, restando assorbite le altre questioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della presente decisione, nonché inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso, la domanda deve essere parzialmente accolta nei sensi sopra esposti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiara la contumacia della Società Green Promotion S.r.l. in fallimento e condanna in via solidale i convenuti, come sopra generalizzati e con il riparto dell'equivalente pecuniario del danno sopra indicato, a risarcire, in solido, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a, del pregiudizio patrimoniale per complessivi euro 48.450.324,50, con la suindicata ripartizione valevole nei rapporti interni fra i responsabili,

oltre ad interessi e rivalutazione nei sensi di cui in motivazione, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 11 luglio 2024.

Il Magistrato estensore	Il Presidente Giovanni
Guida	Antonio Ciaramella
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il **10 dicembre 2024**

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente